

**REGOLAMENTO GENERALE ENTRATE PROVINCIALI
EX ART. 52 D. LGS. 446/1997**

Approvato con deliberazione di C.P. n. 11 del 31.1.2002

**REGOLAMENTO GENERALE ENTRATE PROVINCIALI EX ART. 52 D. LGS.
446/1997****Titolo I
Disposizioni generali****Articolo 1
Oggetto e scopo del regolamento**

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate provinciali, anche tributarie, nel rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs. 267/2000 " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 52 del D. Lgs 446/1997, concernente la potestà regolamentare generale delle province in materia tributaria.
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate provinciali; individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in generale e tributaria in particolare, nel rispetto dei principi stabiliti con la L. 212/2000 concernente "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".

**Titolo II
Tutela del contribuente****Articolo 2
Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie**

1. I provvedimenti aventi forza normativa che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
2. I provvedimenti aventi forza normativa che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto del provvedimento medesimo.
3. I richiami di altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi di cui al comma 1 si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
4. Le disposizioni modificative dei provvedimenti di cui al comma 1 debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.

5. L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta solo in casi eccezionali, con provvedimento del Consiglio Provinciale, in conformità al disposto dell'art. 42, del D.Lgs.267/2000, concernente le attribuzioni dei Consigli Provinciali, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.

Articolo 3

Efficacia temporale delle norme tributarie

1. Le disposizioni tributarie non possono avere effetto retroattivo, salvo nei casi esplicitamente previsti da specifiche norme di legge.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

Articolo 4

Rapporti con il contribuente e informazione

1. I rapporti tra contribuente e Provincia sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. La Provincia assume idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni normative e amministrative emanate dalla stessa in materia tributaria, anche curando, quando il caso, la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni Ufficio impositore; assume inoltre idonee iniziative di informazione elettronica, tali da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
3. La Provincia porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e le risoluzioni di carattere generale da essa emanate, nonché ogni altro atto o decreto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti in ambito tributario.
4. Al contribuente non residente sono assicurate le informazioni sulle modalità di applicazione dei tributi provinciali.

Articolo 5

Conoscenza degli atti e semplificazione

1. Il Responsabile di ciascuna entrata deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine provvede comunque a

comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa Provincia o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari e quanto previsto al successivo art. 16, comma 3.

2. Il Responsabile di ciascuna entrata deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito. Per quanto attiene alle attività di verifica e di controllo si rinvia a quanto più dettagliatamente indicato al successivo art. 14.
3. Il Responsabile di ciascuna entrata assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso della Provincia o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente stesso. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dall'azione amministrativa.
5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, il Responsabile dell'entrata deve invitare il contribuente, tramite il servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Articolo 6

Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto alla Provincia, che risponde entro centoventi giorni a cura del Responsabile della relativa entrata, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che la Provincia concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dalla Provincia entro il termine di cui al comma 1.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, la Provincia può rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
5. Qualora la questione oggetto di interpello coinvolga aspetti fondamentali dell'ordinamento dell'entrata tributaria specifica, il Responsabile dell'entrata, entro quindici giorni, dalla ricezione rivolge sulla questione interpello formale al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la fiscalità locale, con contemporanea comunicazione al cittadino interpellante. In tali casi il termine di cui al primo comma è di centocinquanta giorni.

Articolo 7

Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti della Provincia sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.
2. Gli atti della Provincia e dei Concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:

- a) l'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il Responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria, salvo che il titolo esecutivo sia costituito dalla cartella di pagamento non evasa.
 4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Titolo III **Entrate provinciali**

Articolo 8 Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate provinciali disciplinate in via generale dal presente regolamento i tributi provinciali, le addizionali provinciali a tributi erariali, regionali e comunali, le entrate patrimoniali ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza delle province e le altre entrate con esclusione dei trasferimenti statali, regionali, comunali, ecc..

Articolo 9 Regolamenti per tipologie di entrate

1. Le singole entrate sono disciplinate con appositi regolamenti da approvare non oltre il termine stabilito dalla normativa vigente per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. I regolamenti esprimono efficacia a partire dal 1° gennaio successivo a quello di approvazione ovvero dell'anno di riferimento del bilancio se la data di approvazione dello stesso è prorogata da esplicite norme di legge.
3. Il presente regolamento e i regolamenti che disciplinano singole entrate debbono essere comunicati al ministero delle finanze entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, unitamente alla deliberazione, e resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Articolo 10
Aliquote, tariffe e prezzi

1. Al Consiglio provinciale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi , nonché la disciplina generale delle tariffe e prezzi per la fruizione dei beni e dei servizi.
2. La determinazione delle aliquote dei tributi e delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi compete alla Giunta provinciale nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.
3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni relative al precedente comma 2 non siano approvate entro i termini previsti, s'intendono prorogate le tariffe in vigore.
4. Le predette deliberazioni debbono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

Articolo 11
Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio provinciale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello stato o regionali, successivamente alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente o delle altre deliberazioni di cui all'art. 11, che non abbisognano di essere disciplinate mediante norma di regolamento, si intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare, salvo che l'ente modifichi il regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

Titolo IV
Gestione delle entrate

Articolo 12
Soggetti responsabili

1. Sono responsabili delle entrate di competenza dell'ente i Responsabili del Servizio al quale risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal Servizio medesimo.

2. Il Responsabile di cui al comma 1 cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e di verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.
3. Per le entrate tributarie e le altre entrate di spettanza della Provincia per le quali la riscossione avviene con le procedure di cui al D.P.R. 602/1973, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, e dei Decreti legislativi n. 46 del 26 febbraio 1999 e n. 112 del 13 aprile 1999, concernenti rispettivamente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo e il riordino del servizio nazionale della riscossione., ai sensi del successivo art.18, comma 1, del presente regolamento, le attività necessarie alla riscossione competono al Responsabile del Servizio Tributi.
4. I ruoli vengono compilati dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e trasmessi, corredati da documentazione comprovante il titolo per la riscossione, al Servizio Tributi per il controllo ed il seguito di competenza.

Articolo 13

Attività di verifica e di controllo

1. I Responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge o di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n.241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti", con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13 concernenti la partecipazione al procedimento amministrativo.
3. In particolare i Responsabili di cui al comma 1 debbono evitare qualsiasi spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione: utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.
4. I Responsabili di cui al comma 1, quando non sussistono prove certe dell'inadempimento, anche se suscettibili di prova contraria, debbono invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.
5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente ovvero nelle forme associate previste negli articoli 27, 30,31 e 32 della L. 267/2000, concernenti rispettivamente le comunità montane, le convenzioni tra enti locali, i consorzi, le unioni di comuni , secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione, in conformità a quanto previsto nell'art.52, comma 5°, lettera b) del D.Lgs. 446/1997 concernente l'affidamento a terzi delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi.

6. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta provinciale in sede di approvazione del Piano esecutivo di gestione ovvero con deliberazione successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.
7. Al Contribuente sottoposto a verifiche fiscali sono salvaguardati i diritti e le garanzie riconosciuti dall'art. 12 della L. 212/2000.

Articolo 14 Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente la Provincia si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del Responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il Responsabile.

Articolo 15 Attività di accertamento, liquidazione, sanzionatoria e determinazione interessi

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute alla Provincia non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
2. Qualora si tratti di obbligazione tributaria, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e in mancanza di previsioni specifiche di legge si applica il precedente comma.
3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata o tramite notificazione o mediante raccomandata a/r.
4. La Provincia, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, stabilisce per i propri tributi l'applicazione di tassi d'interesse determinati nel limite di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso d'interesse legale fissato ai sensi dell'art. 1284 del codice civile, conformemente a quanto previsto dall'art. 13, comma 3, della L. 133/99, concernente l'argomento.

Articolo 16 Sanzioni

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie sono graduate, considerato altresì quanto previsto dal successivo art. 25, con la deliberazione di Giunta adottata ai fini della individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole

entrate, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50 della L. 449/97 concernente disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali e possibilità di riduzione delle sanzioni.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione provinciale, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.

Titolo V **Attività di riscossione**

Articolo 17 Forme di riscossione

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene, ordinariamente, attraverso le procedure previste con D.P.R. 602/1973, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, tenuto conto di quanto previsto dai Decreti legislativi n. 46 del 26 febbraio 1999 e n. 112 del 13 aprile 1999, concernenti rispettivamente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo e il riordino del servizio nazionale della riscossione.
2. I regolamenti delle singole entrate possono prevedere che la riscossione avvenga nelle forme di cui al R.D 639/1910, concernente l'approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
3. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il Responsabile del tributo dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

Articolo 18 Tutela dell'integrità patrimoniale

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione, in conformità alle disposizioni normative regolanti la materia.

2. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
3. Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.
4. La Provincia è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.
5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.

Articolo 19

Formazione dei ruoli e procedure di riscossione coattiva

1. I ruoli predisposti in conformità a quanto previsto dal precedente art.13, comma 3, debbono essere vistati per l'esecutività dal Responsabile della specifica entrata.
2. Le procedure di riscossione coattiva dei tributi sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato, nelle forme previste dal presente Regolamento, per l'adempimento.
3. Le procedure relative alle somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione, sono iniziate, nei limiti previsti dalle leggi disciplinanti ogni singolo tributo, lo stesso giorno della notifica degli atti medesimi.

Articolo 20

Abbandono del credito

1. In conformità a quanto disposto dal D.P.R. 129/1999 di emanazione del "Regolamento recante disposizioni in materia di crediti tributari di modesta entità:
 - a) non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi provinciali di ogni specie comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi , qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo di imposta non superi l'importo fissato in lire trentaduemila, fatti salvi successivi adeguamenti di legge;
 - b) se l'importo del credito supera il limite previsto nel precedente punto a), si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.

- c) la disposizione di cui al precedente punto a) non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.
2. L'abbandono è formalizzato con determinazione, anche cumulativa del Responsabile della rispettiva entrata.

Titolo VI

Attività contenziosa e strumenti deflattivi

Articolo 21 Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o per più entrate, purchè siano rispettati i tariffari minimi di legge.

Articolo 22 Autotutela

1. L'Amministrazione, nella persona del Responsabile del Servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
- a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo della soccombenza;
 - e) costo derivante da inutili carichi di lavoro
3. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite il Responsabile di cui al comma 1, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.
4. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il Responsabile di cui al comma 1 procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto ed in particolare nelle ipotesi di:
- a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) errore sul presupposto;

- d) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- e) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
- f) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi, deduzioni o detrazioni non riconosciute.

Articolo 23

Accertamento con adesione

1. Al fine della semplificazione e della razionalizzazione del procedimento di accertamento si applica, anche per le entrate tributarie della Provincia, la norma dettata dall'art.50 della legge 449/1997, in materia di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs 218/1997, concernente disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, per i tributi erariali, in quanto compatibili.

Articolo 24

Riduzione delle sanzioni

1. E' applicabile la norma di cui all'art. precedente in materia di possibilità di riduzione delle sanzioni, in conformità con i principi desumibili dall'art.3, comma 133, lettera l), della legge n.662/1996, concernente la previsione di circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti, in quanto compatibili.

Titolo VII

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 25

Concessionari della riscossione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari, ivi compresi i soggetti che esercitano l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura.

Articolo 26

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.

Articolo 27
Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento - ai sensi dell'art. 26, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448, ha effetto dal 1 gennaio 2002.